

COMUNE DI CUNARDO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 2 del 2.4.2009

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. La Comunità di Cunardo è Ente Autonomo Locale il quale ha la rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della Legge Generale dello Stato.
2. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione e delle tradizioni culturali, artistiche e religiose locali.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di Governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona e della salute anche con le attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - e) la garanzia, anche attraverso azioni positive, della parità giuridica, sociale ed economica della donna;
 - f) rendere effettivo il diritto allo studio e alla cultura;
 - g) la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva e ricreativa, da realizzare attraverso la creazione dei servizi per lo sport a partire dagli impianti e dalla tutela sanitaria;
 - h) svolgere efficace azione di tutela e salvaguardia del mondo vivente non umano;
5. Il Comune nell'ambito della tutela delle risorse ambientali, territoriali e naturali riconosce il valore naturalistico, ambientale del fiume Margorabbia e dell'Orrido e si impegna a promuovere adeguate iniziative di recupero e salvaguardia.

6. Il Comune promuove le opportune iniziative per instaurare costruttivi rapporti con altre Comunità dirette alla comprensione delle reciproche culture, alla cooperazione, allo scambio di esperienze in campo culturale e sociale.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo Cunardo e dalle frazioni Raglio, Camartino, Camadrino e Riano.
2. Il Territorio del Comune si estende per Km. 6,04 confinante con i Comuni di Grantola, Ferrera di Varese, Masciago Primo, Bedero Valcuvia, Valganna e Cugliate Fabiasco.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. La modifica della denominazione delle borgate, frazioni e della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5

Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità della lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale nominato dal Segretario Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

Stemma

Lo stemma comunale rappresenta un castello a tre torri, il Castelvecchio, in colore rosso su campo azzurro sormontato da tre fusi d'oro, all'interno di uno scudo sannitico.

I simboli di dignità esterni riproducono due fronde di quercia e alloro. Le due fronde sono legate nel punto di incrocio con un nastro tricolore.

Sopra lo scudo è posta inoltre la corona ferrea, simbolo dei Comuni.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo 1' ORGANI ELETTIVI

Art. 7 **Organi**

Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco

Art. 8 **Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera Comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge e allo Statuto ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9 **Competenze**

1. Il Consiglio Comunale esercita le podestà e le competenze previste dalla Legge e dallo Statuto e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10 **Sessione e convocazione**

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno sentita la Giunta Comunale e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco. La convocazione dei consiglieri viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti da notificarsi a domicilio. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio Comunale entro venti giorni dalla richiesta quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
2. La consegna dell'avviso di convocazione deve avvenire nel rispetto degli articoli 29 e 30 e 31 del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; per la seconda convocazione, che avrà luogo in

altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno 4 membri. (il regolamento dice diversamente – vedere art.33)

4. Nel caso siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio e nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento a porte chiuse e in seduta segreta.

6. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno:
 - a. per l'approvazione del bilancio di previsione;
 - b. per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Tutte le altre sedute sono da considerarsi sedute straordinarie e potranno avere luogo in qualsiasi periodo dell'anno.

7. Alle sedute del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, gli assessori esterni componenti della Giunta Comunale.
8. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese da formularsi per alzata di mano. In deroga a tale principio sono assunte con votazione segreta su scheda le deliberazioni discusse in seduta segreta.
9. Nelle votazioni a scrutinio segreto, per il calcolo della maggioranza non sono computati coloro che si astengono o escono dall'aula prima della votazione.
10. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione spettano al Segretario Comunale.
11. Questi partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto di voto ed è responsabile della loro verbalizzazione e rendicontazione.
12. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

Presidenza delle sedute

1. La presidenza dei lavori del Consiglio comunale compete al Sindaco. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco e, in assenza anche di quest'ultimo, dall'assessore anziano. In caso di assenza di assessori il Consiglio Comunale è presieduto dal consigliere più anziano presente in aula.
2. In conformità allo Statuto ed al regolamento, il Sindaco dirige i dibattiti del Consiglio Comunale, accorda la parola ai consiglieri che ne facciano richiesta, proclama il risultato delle votazioni, con l'assistenza di due scrutatori da lui scelti quando si procede a scrutinio segreto.
3. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Ha facoltà di sospendere le sedute e di sciogliere l'adunanza.
4. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art. 12

Nomine di rappresentanti

Il Consiglio Comunale provvede alla definizione degli indirizzi per la nomina, e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni nonché nomina i rappresentanti del consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.

Le candidature di persone estranee al Consiglio Comunale proposte per le nomine di cui al primo comma, sono presentate dai gruppi consiliari nei casi e con le modalità stabilite dal Regolamento. Il Consiglio Comunale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso dei requisiti di competenza, esperienza e correttezza ritenuti necessari per la nomina proposta e provvede alle nomine in seduta pubblica e con votazione segreta, osservando le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 13

Commissioni Consiliari

1. Per il migliore esercizio delle funzioni il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, garantendo la rappresentanza della minoranza. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Le Commissioni, distinte in: permanenti e temporanee, saranno disciplinate nei poteri, nella organizzazione e nella forma di pubblicità dei lavori da apposito Regolamento. In ogni caso la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, deve essere attribuita alle opposizioni, con le modalità fissate dal Regolamento sopra richiamato.
2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 14

Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato; la posizione giuridica e lo Status dei Consiglieri sono regolati dalla Legge.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; le relative modalità sono fissate dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri hanno altresì diritto di presentare interrogazioni e mozioni, nei termini e con modalità stabiliti dal precitato Regolamento.
4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici Comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da Esso dipendenti, tutte le notizie e le

- informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
5. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
 6. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalle Legge, in osservanza del principio del "Giusto procedimento".
 7. Ai sensi del presente Statuto si intende per "Giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del Provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai Capigruppo Consiliari.
 8. Le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla Legge.
 9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che siano sottoposti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, a procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado di giudizio, purchè non vi sia conflitto di interesse con l'Ente.
 10. Ciascun Consigliere Comunale è tenuto ad eleggere per la carica un recapito nel territorio Comunale.
 11. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.
 12. I consiglieri che, senza giustificato motivo scritto, non intervengano a tre sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
 13. Il Consigliere anziano è il Consigliere che nella elezione a tale carica ha ottenuto la maggior cifra individuale (costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza) con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi di Legge. A parità di voti è il più anziano di età.
 14. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla Legge e dal presente Statuto. Nelle sedute del Consiglio Comunale esercita tale funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta "anziano" secondo i requisiti sopra indicati.
 15. I casi di ineleggibilità e/o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale sono previsti e disciplinati dalla Legge 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
 16. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 del T.U. 267/2000.

Art. 15

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri devono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che

- abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 16

Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco e l'organo esecutivo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 17

Elezione e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, e da massimo quattro assessori.
3. Possono essere nominati, nel numero massimo di due, anche cittadini elettori non facenti parte del Consiglio Comunale, purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità a consigliere, nonché di titoli o requisiti di professionalità o competenza amministrativa che documentino la capacità del candidato a svolgere l'ufficio.
4. Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare e partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità delle adunanze.
5. Le funzioni vicarie del Sindaco spettano al Vicesindaco o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, all'assessore anziano presente in giunta comunale.
6. Agli assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
7. L'attività della Giunta è collegiale. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli argomenti da trattare nella seduta, di propria iniziativa o su proposta dei singoli Assessori; le deliberazioni, anche aggiuntive rispetto all'ordine del giorno, possono essere adottate soltanto se munite dei pareri preventivi prescritti dalla legge, da inserire nelle deliberazioni stesse.
8. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta, di cui presiede le sedute, assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, ma vi possono intervenire con funzioni consultive addetti ai servizi comunali ovvero esperti esterni scelti per determinazione del Sindaco.
10. La Giunta delibera in forma palese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi lo sostituisce nella presidenza della seduta. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non interviene almeno la

metà degli Assessori oltre al Sindaco o chi ne fa le veci.

Art. 18

Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta inoltre:
 - adotta il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto comunque dei - criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
 - predisporre lo schema di bilancio annuale e pluriennale con annessi relazione previsionale programmatica e programma triennale delle opere pubbliche.
4. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
5. Il Sindaco può attribuire, con proprio atto, responsabilità di uffici o servizi ad uno o più componenti della Giunta e stabilire quali funzioni debbano essere da questi esercitate tra quelle indicate nell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19

Sindaco

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La Legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di governo, di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 20

Attribuzioni del Sindaco

Il Sindaco, coadiuvato dalla Giunta, è l'organo di governo del Comune.

1. Rappresenta il Comune, è responsabile dell'amministrazione del medesimo e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi.
2. Nell'esercizio delle funzioni indicate nei precedenti commi, oltre agli atti espressamente attribuiti dalla legge alla sua competenza, spetta al Sindaco:
 - a) emanare circolari od ordinanze attuative di leggi, regolamenti o di altri atti

amministrativi generali quando questi concorrono a determinare l'indirizzo politico-amministrativo del Comune;

- b) emanare direttive attuative degli indirizzi generali di governo;
- c) nominare componenti delle commissioni od organismi comunali quando la legge o il presente Statuto non attribuiscono tale competenza ad altri organi;
- d) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità ed i criteri degli artt. 109 e 110 del D.Lgs n.267/2000;
- e) nominare e revocare i responsabili di servizi o degli uffici comunali;
- f) sostituire temporaneamente, con altro di pari qualifica o con il Segretario comunale, il dirigente di una struttura organizzativa che illegittimamente ometta ritardi di compiere atti di sua competenza;
- g) nominare e revocare il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- h) gestire il rapporto di lavoro del Segretario comunale per la parte che non è di competenza dell'Agenzia dalla quale lo stesso dipende;
- i) adottare gli atti comunali diversi da quelli generali, che non sono riservati dalla legge o dal presente Statuto alla competenza esclusiva degli altri organi comunali o della dirigenza;
- j) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;
- k) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- l) convocare i comizi per i referendum consultivi;
- m) adottare i provvedimenti necessari per l'osservanza delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti non espressamente attribuiti ad altro organo;
- n) determinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentiti la Giunta e le istanze di partecipazione;
- o) compiere gli atti conservativi dei diritti del Comune.

4. Il Sindaco, inoltre, compie tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale di governo attribuitegli dalla legge, adottando, in particolare, nei casi dalla stessa previsti, le ordinanze contingibili ed urgenti.

Art. 21

Decadenza

1. Il Sindaco decade nei seguenti casi: per condanna penale ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile; per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.

Art. 22

Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco tra gli Assessori che siano anche Consiglieri Comunali, riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Della delega rilasciata al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere data comunicazione ai consiglieri ed agli organi previsti dalla legge nella prima seduta successiva all'elezione.
3. Il Vicesindaco od in sua assenza ogni Assessore purchè Consigliere Comunale, in rappresentanza ufficiale dell'Ente, nel caso di impedimento od assenza del Sindaco, ne porta il distintivo conforme alla foggia prevista dall'art. 50, 12° comma del D.Lgs 267/2000.

Titolo II' **ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**

Art. 23

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'Ente nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale se nominato Direttore Generale e ai Responsabili di Servizio che lo esercitano avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipendono funzionalmente e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della Legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
4. Allo stesso organo sono affidate le attribuzioni di carattere consultivo, di sorveglianza e di coordinamento, di legalità e garanzia secondo le norme di Legge e del presente Statuto

Art.24

Il Segretario Comunale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario Comunale.

Art. 25

Le funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne

coordina l'attività in assenza della nomina del Direttore Generale. Riceve le dimissioni del Sindaco.

4. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.
5. Certifica, su conforme attestazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.
6. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Art. 26

Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa stipula della convenzione prevista dall'art. 108 del D.Lgs 267/2000, può procedere alla nomina del Direttore Generale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata ed unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati.
2. In assenza delle convenzioni di cui al comma 1 il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca nel caso non intenda avvalersi di tale funzione in capo al Segretario Comunale.
4. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
5. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - A. predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - B. organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
 - C. verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - D. adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia ed esercita il potere sostitutivo nei confronti del personale per il buon funzionamento degli uffici.
 - E. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari, in armonia con quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro;
 - F. esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza ed inefficacia della specifica attività gestionale dei livelli sott'ordinati;
 - G. autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei

- servizi;
- H. emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi; riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
 - I. promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
 - J. promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere; propone l'assegnazione delle risorse finanziarie tra i vari servizi ed uffici;
individua gli obiettivi per il controllo di gestione;
cura le relazioni sindacali interne ed esterne;
esprime parere sulla nomina dei responsabili di servizio;
presiede il nucleo di valutazione interna;
costituisce e risolve i rapporti di lavoro;
dirige un servizio o ufficio comunale, compiendone gli atti di competenza, fino a quando non è nominato il responsabile od in sua assenza;
 - K. dispone in attuazione di piani o direttive generali il reclutamento e l'assegnazione del personale tra i vari servizi.
6. In assenza del conferimento delle funzioni di direttore generale, i compiti previsti dal precedente comma sono svolti da ciascun responsabile dei servizi in relazione alla competenza attribuita al servizio di cui è responsabile ed ove non diversamente previsto dal presente Statuto.

UFFICI E SERVIZI

Art. 27

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
2. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
3. Previa motivata deliberazione di Giunta la copertura di posti vacanti relativi a responsabili di servizio o di alta specializzazione può aver luogo mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con specifica

motivazione, di diritto privato. Il periodo da assumere a base del contratto non può essere inferiore al semestre e non può eccedere l'anno, rinnovabile entro il limite temporale di durata del mandato elettivo del Sindaco, in relazione al conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione dei programmi. L'incarico può essere risolto anticipatamente, con motivato decreto del Sindaco.

4. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede collaborazioni esterne, di alto e comprovato contenuto di professionalità, per obiettivi predeterminati e con contratti a termine.
5. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati i relativi contratti, di cui ai commi precedenti, secondo quanto previsto dalla legge, con riferimento particolare agli incarichi professionali e alla costituzione di eventuali uffici di staff.

Art. 28

Struttura

L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolato in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 29

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 30

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.
2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme

di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 31

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione dei contratti, in rappresentanza dell'Ente, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

TITOLO III' SERVIZI

Art. 32

Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica – Forme di gestione.

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di Legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.

Art. 33

Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 34

Rapporti con la Comunità Montana

1. Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con altri comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima. In particolare l'affidamento dovrà riguardare sia i servizi alla persona (socio-assistenziali) che quelli educativi (istruzione, trasporto scolastico, mense, assistenza agli alunni handicappati) che quelli legati alle risorse territoriali (raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani)
2. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.
3. Il Comune usufruirà delle prestazioni tecniche rese dai competenti uffici della Comunità Montana anche nel campo della informatizzazione, formalizzando le relative procedure nei modi indicati nel comma precedente.

Art. 35

Aziende speciali

1. L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione di servizi produttivi e di sviluppo sociale e civile.
3. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate da apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
4. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Consiglio Comunale nel proprio seno, o tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la comparabilità alla carica di consigliere, presentino requisiti di professionalità e/o provate capacità amministrative.

Art. 36

Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il Regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionale.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto

- privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del Bilancio Preventivo e del Rendiconto Consuntivo dell'istituzione.
 5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

Art. 37

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il presidente dell'Istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

Art. 38

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 39

Il Direttore

2. Il direttore dell'istituzione è nominato dal consiglio di amministrazione con le modalità previste dal regolamento.
3. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'istituzione .

Art. 40

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di Legge sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di un quinto dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 41

Società a prevalente capitale locale

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e il Comune.

Art. 42

Gestione Associata di servizi e funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Comunità Montana per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla Legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV CONTROLLO INTERNO

Art. 43

Principi e criteri

2. Il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.
3. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico – finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
4. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della Legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
5. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 44

Revisore del Conto

- 1 Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta il Revisore dei Conti, scelto tra i soggetti di cui al comma due dell'articolo 234 del T.U.E.L.
- Il Revisore del Conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità dalla Legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
- Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca per inadempienza e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
- Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

- 2 Il Comune comunica al proprio tesoriere il nominativo del revisore cui è affidato l'incarico entro 20giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.
- 3 Il Revisore dei Conti non può assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo di vigilanza dello stesso.

Art. 45

Controllo di Gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il regolamento di contabilità individua metodi indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costituire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

PARTE II'

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I'

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I'

Organizzazione territoriale

Art. 46

Organizzazione sovracomunale

Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo II'

Forme collaborative

Art. 47

Principio di cooperazione

L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 48

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali o loro Enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 49

Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico e imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 48, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli entri contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
5. Tra gli stessi Enti locali non può essere costituito più di un consorzio ad eccezione dei consorzi obbligatori per legge.

Art. 50

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente comma 48 e dei principi della Legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla Legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività e di esercitare una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo Statuto sono approvati dai consigli comunali dei comuni partecipati con le procedure della maggioranza per le modifiche statutarie.

Art. 51

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in Leggi Speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso

- per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
 3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale con l'osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II

Capo I Partecipazione popolare

Art. 52 Partecipazione

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
1. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Capo II Iniziativa politica e amministrativa

Art. 53 Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di interventi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti Comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminazione degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo

- pretorio e sul sito web del comune o altri mezzi, garantendo comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
 7. Il responsabile dell'istruttoria entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
 8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
 9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto entro 30 giorni le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
 10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
 11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 54 **Istanze**

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 55 **Petizioni e proposte**

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.
3. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione.
4. Il Sindaco, attraverso la segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto nei 15 giorni successivi al parere dell'organo competente dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali, con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.
5. Nel caso di istruttoria negativa, ne viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati entro 15 giorni successivi, mentre nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.
6. Agli effetti dei precedenti commi, le petizioni e le proposte devono essere

sottoscritte da non meno del 5% del corpo elettorale; l'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del Regolamento sul Referendum di cui all'art.60.

Art. 56

Forum dei cittadini

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
2. I forum dei cittadini possono avere dimensione comunale o subcomunale. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare temi specifici o questioni di particolare urgenza. Partecipano i cittadini interessati e i rappresentanti dell'Amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.
3. Il regolamento stabilirà le modalità di convocazione e di funzionamento dei forum assicurando il rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della Legge.

Capo III

Associazioni e partecipazione

Art. 57

Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o degli enti esponenziali operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione o di quartiere, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.
2. A tal fine incentiva la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi delle commissioni consiliari, l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie e documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in apposito Regolamento.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con la Pro-Loce alla quale viene riconosciuto il ruolo di coordinamento di particolari iniziative dell'associazionismo locale. Per favorire la promozione delle sue attività può essere concesso alla stessa un contributo annuale iscritto in apposito capitolo del bilancio di previsione.

Art. 58

Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 59

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.

Capo IV

Referendum – Diritti di accesso

Art. 60

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da Leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 15% del corpo elettorale;
 - b) il consiglio comunale.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissione, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. In caso di contenziosi tocca al Consiglio Comunale decidere sull'ammissibilità.

Art. 61

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 62

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei singoli soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti di disposizioni legislative dichiarati riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 63

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali delle notificazioni e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo V Difensore civico

Art. 64

Difensore civico della Comunità Montana

1. Il Consiglio Comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, che il difensore civico venga eletto, d'intesa con tutti i Comuni della circoscrizione, dal Consiglio della Comunità ed assolve le sue funzioni per tutti i cittadini della valle.

TITOLO III FUNZIONE NORMATIVA

Art. 65

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normati del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 20% del corpo elettorale per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 66

Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge od allo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statuarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del presente Statuto.
5. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità previste nel precedente art. 60.
6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
7. I regolamenti divengono esecutivi dopo dieci giorni dalla avvenuta pubblicazione e devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 67

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale, contenuti nella Costituzione, nel T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni

Art. 68

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze ordinarie, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al T.U.E.L. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 69**Norme transitorie e finali**

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di Legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio Comunale, fatti salvi diversi termini previsti dalla Legge approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la Legge e lo Statuto.
3. Il Comune attua la massima diffusione dello Statuto per assicurarne la conoscenza su tutto il territorio comunale.